

Regolamento di istituzione e disciplina della
Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili
(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 29/12/2021)

ART. 1 - Istituzione e finalità

Il Comune di Andria istituisce la "Commissione per le pari opportunità", al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 e dall'art. 37 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ed alla normativa vigente nella materia di interesse.

ART. 2 - Funzioni

La commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta perpetrata per genere, orientamento sessuale, identità di genere e condizione di disabilità, con particolare attenzione alle forme di discriminazione multipla.

Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del comune, con altri enti, istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità, con le organizzazioni sindacali, associazioni ed ogni altro ente pubblico o privato.

La Commissione elabora proposte di interventi e politiche atte a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale e istituzionale, intervenendo sui modelli culturali e sociali di genere, di orientamento sessuale, identità di genere e condizione e conformazione fisica che costituiscono discriminazione diretta o indiretta negli ambiti delle politiche di parità tra uomo e donna, politiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, contro le minoranze di identità sessuale e le persone con disabilità, politiche integrate per i generi, origine etnica, lingua, religione, condizione psico-fisica, politiche integrate per cultura di genere, di prevenzione e contrasto a ogni forma e causa di discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle persone.

In particolare, esplica le seguenti funzioni:

- elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare con gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità gli interventi dell'Amministrazione e può essere chiamata ad esprimere parere preventivo sui vari atti dell'Amministrazione;
- promuove progetti ed interventi nel mondo della scuola, del lavoro, del terzo settore, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizione e conformazione fisica;
- si impegna nella promozione di percorsi di educazione alle differenze finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di bullismo scolastico perpetrati per genere, orientamento

sessuale, identità di genere e condizione e conformazione fisica e nel contrasto ad ogni forma di misoginia, omofobia e transfobia, abilismo e razzismo;

- adotta e promuove il linguaggio rispettoso del genere per il conseguimento delle sue finalità e in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale e degli altri ambiti di intervento previsti dal presente regolamento, **impedendo l'introduzione e/o l'utilizzo di segni tipografici estranei all'impianto linguistico italiano**;
- promuove indagini, ricerche ed analisi sulla condizione dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione; individua interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, sia nella vita sociale che lavorativa; promuove la presenza dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione nelle nomine di competenza comunale e favorisce la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;
- predispone e promuove progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale **21 marzo 2007 n. 7**;
- sensibilizza le persone tutte alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- esprime parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa del comune rilevanti per la condizione dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione e svolge azioni di verifica;
- promuove azioni di stimolo ed informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali od organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative ed associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità;
- pubblicizza periodicamente, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi;
- promuove iniziative per valorizzare la cultura ed i temi riguardanti la salute, la prevenzione delle forme di discriminazione, la promozione dei processi di inclusione, il monitoraggio cittadino dei fenomeni di marginalizzazione discriminazione e violenza sui soggetti a rischio,
- cura la raccolta della documentazione concernente la condizione dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione.

La commissione invia annualmente al Consiglio Comunale e alla Giunta una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, nonché il rendiconto dei contributi pubblici e/o privati e dei fondi annualmente utilizzati tra quelli inseriti nel bilancio comunale in apposito capitolo, con un

dettaglio per singole attività svolte.

ART. 3 – Composizione

La commissione, costituita da undici membri, è composta come segue:

- a. **quattro componenti, che rappresentino entrambi i generi nella misura del 50%, individuati a seguito di apposito avviso pubblico tra i soggetti rappresentativi di associazioni, movimenti, ordini professionali, associazioni di datoriali, associazioni di categoria e culture del mondo dei soggetti a rischio emarginazione o discriminazione e tra persone che abbiano comprovata esperienza della condizione dei soggetti a rischio emarginazione nei suoi diversi aspetti e profili. Ogni associazione e movimento può indicare un solo rappresentante. A seguito della selezione i n. 4 componenti saranno nominati dal Consiglio Comunale.**
- b. **due componenti scelti tra una rosa di singole candidature, a seguito di avviso pubblico, provenienti dalla società civile, con profili coerenti con le finalità della commissione come dichiarato dal presente regolamento, attestati da curriculum, nominati dal Consiglio Comunale nel rispetto della percentuale indicata al punto precedente;**
- c. due componenti scelti tra consigliere e consiglieri comunali in carica, nominati dal Consiglio Comunale nella stessa percentuale di cui alla lettera a.;
- d. due componenti del Comitato Pari Opportunità o Comitato Unico di Garanzia delle/dei dipendenti comunali nominate/i dal medesimo organismo nel rispetto della stessa percentuale più volte richiamata;
- e. l' assessora o l' assessore in carica, titolare di delega sindacale alle Pari Opportunità.

Le/i componenti di cui al precedente comma lettere a), b) e c), vengono elette/i dal Consiglio Comunale con voto limitato a due **garantendo la presenza della minoranza consiliare**. La commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.

ART. 4 – Funzionamento

Nella prima seduta, convocata dalla/dal Presidente del Consiglio, la commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti la/il presidente e la/il vice presidente che la/lo sostituisce in caso di assenza o impedimento

La/il presidente convoca e presiede le sedute. La commissione è convocata dalla/dal presidente anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni

prima della seduta e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della/del presidente.

Nello svolgimento delle proprie attività la commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.

Le funzioni di segreteria sono svolte da una/un dipendente comunale che presenzia alla riunione e ne redige il verbale.

Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse.

La cessazione dalla carica di componente della commissione, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina come specificato all'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 5 – Risorse

Per l'espletamento della propria attività la commissione propone alla Giunta l'approvazione delle iniziative progettate e l'impegno delle spese previste, con utilizzo dei fondi annualmente inseriti nel bilancio comunale in apposito capitolo.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, verrà assegnato alla commissione idoneo personale, compatibilmente con le effettive possibilità dell'ente. Le funzioni dei componenti della commissione sono gratuite.

ART. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione ovvero, in caso di dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera approvativa, lo stesso giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.